



Roma,

**Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti**  
Comando generale  
del Corpo delle capitanerie di porto

Al VEDASI ELENCO ALLEGATO

-----  
Reparto 6°

**Argomento:** Entrata in vigore della Risoluzione MSC.372(93).  
Emendamento 37 – 2014 al Codice IMDG.

**CIRCOLARE Titolo: Sicurezza della navigazione**

**Serie: Merci pericolose n. 30/2015**

Come noto, il 1° gennaio 2016 entra in vigore la Risoluzione in argomento che, con l'adozione del 37esimo emendamento, apporta alcune modifiche sostanziali al Codice IMDG.

Allo scopo di illustrare le variazioni ritenute di interesse per codeste Autorità marittime, è stata preparata una scheda sinottica - impostata in maniera estremamente sintetica, divisa per le singole parti del codice in esame, le quali sono altresì suddivise per i relativi capitoli che le compongono – allegata alla presente circolare per farne parte integrante.

Inoltre, al fine di un necessario e costante aggiornamento, fondamentale per un regolare esercizio dell'attività tecnico/amministrativa in materia di merci pericolose, si comunica che nell'apposita Sezione dedicata alla normativa del sito [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it) (*circolari di serie – merci pericolose – circolare n. 30/2015*) verrà pubblicata la Risoluzione in questione.

Ciò premesso, si invitano codeste Autorità marittime, oltreché a focalizzare l'attenzione sull'allegata scheda sinottica che contiene anche disposizioni di merito, a scaricare e consultare la citata documentazione internazionale.

IL CAPO REPARTO  
C.V.(CP) Luigi GIARDINO



## ELENCO INDIRIZZI

### INDIRIZZI PER COMPETENZA

- **DIREZIONI MARITTIME (tutte)** LORO SEDI tramite P.E.C.
- **CAPITANERIE DI PORTO (tutte)** LORO SEDI tramite P.E.C.
- **UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI ( (tutti)** LORO SEDI tramite P.E.C.
- **UFFICI LOCALI MARITTIMI (tutti)** LORO SEDI tramite P.E.C.
- **DELEGAZIONI DI SPIAGGIA (tutte)** LORO SEDI tramite P.E.C.
  
- **BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a**  
Viale Monza, 261  
bvitalia@legalmail.it  
MILANO tramite P.E.C
- **C.S.I. S.p.a**  
Viale Lombardia, 20  
info@csi-spa.com  
BOLLATE (MI)tramite P.E.C
- **ITALCERT S.r.l**  
Viale Sarca, 336  
italcert@italcert.it  
MILANO tramite P.E.C
- **LUCENSE S.C.p.A. – Centro Qualità Carta**  
Via del Marginone, 159  
info@cqc.it  
LUCCA tramite P.E.C
- **RINA S.p.A.**  
Via Corsica, 12  
rina.services.spa@legalmail.it  
GENOVA tramite P.E.C
- **SSCCP**  
Piazza Leonardo da Vinci, 26  
innovhub@mi.camcom.it  
MILANO tramite P.E.C

### INDIRIZZI PER CONOSCENZA

- **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
  - **Gabinetto del Ministro - Piazzale di Porta Pia** ROMA  
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
  - **Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne**  
Viale dell'Arte, 16 ROMA
  - **Ufficio Legislativo - Via Nomentana, 2** ROMA
  - **Direzione generale per la motorizzazione**  
Via Caraci, 36 ROMA

➤ **MINISTERO DELL'AMBIENTE E**

**DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

- *Direzione generale per la Tutela del territorio e del mare*  
*Via C.Colombo, 44* ROMA
- *Reparto Ambientale Marino*  
*Via C.Colombo, 44* ROMA
- *ISPRA*  
*Via Vitaliano Brancati n.48*  
*protocollo.ispra@ispra.legalmail.it* ROMA

➤ **ENEA – FPN**

*Via Anguillarese, 301* ROMA  
*enea@cert.enea.it*

➤ **CENTRO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E TRASPORTO  
MARITTIMO DELLE CAPITANERIE DI PORTO “CA ANTONIO DE RUBERTIS” GENOVA**

➤ **CONFITARMA**

*Piazza SS. Apostoli 66*  
*confitarma@confitarma.it* ROMA

➤ **FEDERAGENTI**

*Piazza G.G. Belli 2*  
*federagenti@pec.federagenti.it* ROMA

➤ **FEDERCHIMICA**

*Via Giovanni da Procida, 11*  
*federchimica@federchimica.it* MILANO

➤ **ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI CHIMICI DEI PORTI**

*Via Mogadiscio,5*  
*pratiche@chemicalcontrols.it* LIVORNO

**INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA**

**MARICOGECAP**

**- REPARTI - TUTTI -**

## SCHEDA SINOTTICA: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO

Seguendo le disposizioni della Risoluzione MSC.372(93) adottata il 22/05/2014, si esplicitano di seguito le novità di maggior rilievo rispetto alla precedente normativa su cui si intende focalizzare l'attenzione.

<p style="text-align: center;"><b><u>PARTE 1</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>DEFINIZIONI</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>FORMAZIONE</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>•Capitolo 1.1 - Disposizioni generali</b></p> <p>Nel capitolo è stato introdotto il nuovo paragrafo 1.1.1.9 recante <i>"Lampade contenenti merci pericolose"</i>. L'aggiunto dettato normativo disciplina i termini in base ai quali il trasporto di lampade contenenti merci pericolose debba essere - o meno - soggetto alle disposizioni del codice IMDG. In ogni circostanza, comunque, la norma statuisce l'applicazione delle disposizioni del codice, qualora le lampade contengano sostanze radioattive o mercurio in quantità superiori a quelle indicate nella SP 366 del capitolo 3.3 dello stesso codice.</p> <p>E' stato inserito il nuovo paragrafo 1.1.2.3 con il quale sono state emendate le regole 1 e 2 dell'Annesso I della Convenzione internazionale sulla sicurezza dei container (CSC '72). In particolare la regola 1 detta disposizioni sulla cd. <i>"Safety Approval Plate"</i> che deve essere permanentemente affissa sul container e la regola 2 che riguarda i termini e le modalità di mantenimento ed ispezione degli stessi.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>PARTE 2</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>CLASSIFICAZIONE</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>•Capitolo 2.10 - Inquinanti marini</b></p> <p>Di notevole interesse e con diffuse implicazioni pratiche è l'introduzione del nuovo paragrafo 2.10.2.7, riguardante l'esclusione delle sostanze esclusivamente inquinanti per l'ambiente marino - se imballate in recipienti di capacità inferiore a 5 litri (liquidi) o 5 kg (solidi) - dal campo di applicazione del Codice.</p> <p>Tale paragrafo viene richiamato nel successivo capitolo 5.4 (para 5.4.1.4.3) relativo alla documentazione che deve accompagnare gli inquinanti marini.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>PARTE 3</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>DISPOSIZIONI SPECIALI</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>ESENZIONI</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>•Capitolo 3.1 - Disposizioni generali</b></p> <p>E' stato sostituito l'esistente paragrafo 3.1.2.9.1.. Il nuovo testo del paragrafo stabilisce che per le rubriche "generiche" o "non altrimenti specificate" (N.O.S.) che sono classificate come inquinanti marini, la Designazione ufficiale di trasporto deve essere integrata con il nome chimico riconosciuto della sostanza che ha contribuito in modo predominante alla classificazione quale inquinante marino.</p> <p style="text-align: center;"><b>•Capitolo 3.2 - Lista delle merci pericolose</b></p> <p>Sono stati apportati alcuni emendamenti al paragrafo 3.2.1 relativo alla struttura della lista delle merci pericolose. In particolare nella Colonna 4 del citato paragrafo è stato chiarito che l'assenza del simbolo "P" o la presenza di un "-" nella colonna 4 della lista delle merci pericolose non preclude l'applicazione delle norme di cui al paragrafo 2.10.3. relativo agli inquinanti marini.</p> <p>Sono state aggiunte nuove tipologie di merci pericolose alla lista di cui al capitolo 3.2 del Codice (per la precisione 20), e sono state</p>

apportate modifiche alle relative colonne delle merci pericolose presenti nello stesso capitolo. Con l'emendamento 37 non è stato eliminato alcun numero UN esistente.

Da segnalare l'introduzione della merce UN3509 *Packaging discarded, empty, uncleaned* che avrà notevole impatto sul trasporto stradale, ma non è ammessa al trasporto marittimo.

Tra le novità di rilievo apportate alla lista delle merci pericolose vi è lo sdoppiamento della colonna 16 in (16a) "stowage and handling" e (16b) "segregation".

#### •Capitolo 3.3 - Special Provisions

Sono state introdotte alcune nuove "disposizioni speciali" - dalla 367 alla 377 e dalla 968 alla 970.

In particolare la SP 970 fornisce una definizione di "veicoli" ai fini dell'applicazione della disposizione e stabilisce che tutti i veicoli equipaggiati con motore a combustione interna che utilizzano gas o liquidi infiammabili, ai fini del trasporto marittimo devono essere assegnati alla rubrica UN 3166.

Inoltre, sono state cancellate completamente due disposizioni speciali - la 919 e la 957.

Numerose altre SP sono state emendate parzialmente o completamente.

Tra le novità di rilievo che si ritiene opportuno evidenziare vi sono le nuove SP 961 e 962, completamente emendate. Esse riguardano il trasporto di veicoli, di motori a combustione interna, di motori a celle di combustibile e di apparecchi equipaggiati a batterie, per i quali in taluni casi - previsti specificatamente dalle SP - le norme del codice non si applicano. Gli emendamenti 36-12 per quel che concerne i veicoli UN3166 avevano dato adito a diverse interpretazioni nell'applicazione di tali SP. Le versioni di cui ai nuovi emendamenti 37-14 dovrebbero consentire un'interpretazione più univoca.

#### •Capitolo 3.4 - Quantità limitate

Risultano completamente emendati i paragrafi 3.4.5.1 e 3.4.5.2 relativi all'etichettatura degli imballaggi contenenti merci imballate in quantità limitata, stabilendone dimensioni e particolari disposizioni a seconda del posizionamento della merce. L'emendamento prevede tuttavia un periodo transitorio sino al 31/12/2016, nel quale potranno essere ancora applicate le disposizioni contenute nel precedente emendamento 36-12 dell'IMDG Code.

#### •Capitolo 3.5 - Quantità esenti

Sono stati emendati i paragrafi 3.5.4.1 - 3.5.4.2 e 3.5.4.3 relativi all'etichettatura degli imballaggi contenenti quantità esenti, stabilendone dimensioni e particolari disposizioni a seconda del posizionamento della merce. L'emendamento prevede tuttavia un periodo transitorio sino al 31/12/2016, nel quale potranno essere ancora applicate le disposizioni contenute nel precedente emendamento 36-12 dell'IMDG Code.

#### •Appendice A

Sono stati aggiunte nuove voci nella rubrica "liste generiche" o "non altrimenti specificate" (N.O.S.).

<p style="text-align: center;"><b><u>PARTE 5</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>PROCEDURE</u></b> <b><u>DI</u></b> <b><u>SPEDIZIONE</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capitolo 5.1 – Disposizioni generali</b> E' stata definita l'altezza della marcatura "OVERPACK", la quale deve essere di almeno 12 mm di altezza.</li> <li>• <b>Capitolo 5.2 – Marcatura ed etichettatura dei colli, inclusi gli IBCs</b> Al capitolo è stato emendato il paragrafo 5.2.1.6.1 (<i>Disposizioni speciali per la marcatura degli inquinanti marini</i>). Il nuovo paragrafo non prevede più alcuna limitazione (<i>5 lt./5 kg. per singolo imballaggio o per la somma degli imballaggi interni</i>) circa l'obbligo di marcatura prevista dal successivo paragrafo 5.2.1.6.3</li> <li>• <b>Capitolo 5.4 - documentazione</b> Al capitolo è stato emendato il paragrafo 5.4.1.4.3 per adeguarlo al nuovo paragrafo 2.10.2.7 relativo all'esenzione dall'applicazione delle norme del codice al trasporto di inquinanti marini inferiori ai valori soglia di 5 lt. se liquidi o 5 kg. se solidi.</li> <li>• <b>Capitolo 5.5 – disposizioni speciali</b> Nel capitolo in esame è stato completamente emendato il paragrafo 5.5.2.3.2 che modifica le dimensioni della marcatura dei CTUs fumigati. Il paragrafo prevede, tuttavia, un regime transitorio di applicazione della precedente disposizione del codice (<i>Emendamenti 36-12</i>) sino a tutto il 31/12/2016.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b><u>PARTE 7</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>DISPOSIZIONI</u></b> <b><u>CONCERNENTI</u></b> <b><u>LE OPERAZIONI</u></b> <b><u>DI TRASPORTO</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capitolo 7.1 – disposizioni generali di stivaggio</b> Le novità del capitolo in esame appaiono sostanziali in quanto introducono il nuovo <u>paragrafo 7.1.5 (codici di stivaggio)</u>, con il quale vengono individuati 28 diversi codici di stivaggio che stabiliscono altrettante disposizioni da adottarsi per le diverse tipologie di merci pericolose. Il codice di stivaggio, individuato con l'acronimo SW, è riportato nella nuova colonna 16a della lista delle merci pericolose insieme alla categoria di cui al paragrafo 7.1.3. Inoltre, viene introdotto anche il nuovo <u>paragrafo 7.1.6 (codici di movimentazione)</u> che introduce quattro diversi codici, individuati con l'acronimo H e riportati nella colonna 16a della lista, e detta altrettante disposizioni per la movimentazione di talune merci pericolose.</li> <li>• <b>Capitolo 7.2 – disposizioni generali di segregazione</b> Anche le modifiche che interessano il capitolo in esame appaiono sostanziali. La tavola di cui al paragrafo 7.2.4 è stata modificata ed in particolare per la classe 4.3 sono stati fissati più stringenti criteri di stivaggio e segregazione. Altra novità di rilievo consiste nell'introduzione del nuovo paragrafo 7.2.8 (codici di segregazione), con il quale vengono individuati 75 diversi codici di segregazione, evidenziati con l'acronimo SW e che trovano la loro collocazione nella nuova colonna 16b della lista delle merci pericolose.</li> <li>• <b>Capitolo 7.3 – disposizioni riguardanti le operazioni di spedizione di imballaggi e CTUs</b> Risulta sostituito integralmente il paragrafo 7.3.7.2.4. Il nuovo testo</li> </ul>



	detta disposizioni di dettaglio circa la sostituzione del gas refrigerante dei CTUs con temperatura controllata.
--	--

